



# COMUNE DI COSENZA

## Provincia di Cosenza

# BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2012

(art. 11 Legge 9.12.1998 n. 431)

## IL DIRETTORE DEL SETTORE 9 WELFARE

VISTI: • l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;

- la Legge Regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, comma 5;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;
- la Legge 06.08.2006 n. 133;

### RENDE NOTE

che a partire dal 19 dicembre 2012, data di pubblicazione del presente bando, e fino al 18 febbraio 2013 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2012 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

#### 1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'accesso al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza:
  - cittadinanza italiana;
  - cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
  - cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
 In questo caso occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno al sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- Stato di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'articolo 1592 del Codice Civile e registrato presso l'Ufficio del Registro, purché sia il conduttore ed il locatore non sia un vincolo di parentela diretta o di affinità entro il secondo grado;
- Residenza nel Comune di Cosenza nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. Per gli immigrati, di essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (ovvero legge n. 102/2002) convegni con modificazioni della legge 06.08.2006 n. 133);

- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunitario;
- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 139/98 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2003;
- Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al valore del D.Lgs. n. 130/2003 non superiore ad Euro 1.500,000 non superiore ad Euro 17.000,00;
- Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al valore del D.Lgs. n. 130/2003 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e indicatore del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 130/99 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2003 relativi entro i valori di seguito indicati.

#### FASCIA A

Valore ISEE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS

(€ 12.177,70)

Indicatore Canone Valore ISEE non inferiore al 14%

#### FASCIA B

Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00

Valore ISEE superiore alla somma di due pensioni minime INPS

(€ 12.177,70) e non superiore ad € 17.000,00

Indicatore Canone Valore ISEE non inferiore al 24%

- Al soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'elenco rinviato dall'INPS e relative alle informazioni nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
  - presenza di un solo reddito derivante da uno lavoro dipendente o da pensione;
  - presenza di uno o più redditi da solo pensionato e presenza di almeno un componente di età superiore a 95 anni;
  - Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10, non sono tra loro cumulabili.

- Il caso di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'attribuzione dell'abbonamento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

- Non sono ammessi:
  - eventuali successioni dichiarative, in seguito alle scadenze della validità della presente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
  - eventuali successioni dichiarative, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

#### 2. NUCLEO FAMILIARE

Al fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dal/le coniuge che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel loro stato di famiglia anagrafico, del quale non vengono registrati e dalle pensioni a carico INPS (che abbiano alla residenza, il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare) (vedere documentazione alla a) di dimostrare tale condizione.

#### 3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso (quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti redditi presentata nell'anno 2011 (riferito ai redditi percepiti nel 2011) al netto degli oneri deducibili ed il valore del canone di quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2012, al netto degli oneri accessori. Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione (pagata), l'ammontare della domanda è subordinato alla presentazione di una autorizzazione circa le fonti di sostentamento.

#### 4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo bonario è calcolato sulla base dell'efficienza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 130/2003.

#### FASCIA A

il contributo è tale da ridurre l'efficienza del 14% per un massimo di € 3.100,00;

#### FASCIA B

il contributo è tale da ridurre l'efficienza del 24% per un massimo di € 3.200,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano i mesi di mese inferiori a 15 giorni.

#### 5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno per il quale si chiede il contributo.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili.

#### 6. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 381/1976.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'elenco comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al rinnovo dell'efficienza del canone in base al valore del mese di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così calcolato ad un reddito inferiore in base alle disposizioni del Codice Civile.

#### 7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La data di presentazione delle domande compatte elettronicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Cosenza, scaricabili dal sito web del Comune e distribuiti presso l'Ufficio Porte Sociali - Via Pavia, 84 - Cosenza e l'Ufficio Edilizia, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00, e lunedì venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autorizzazioni necessarie per i carteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni al richiedente.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 18 febbraio 2013 all'Ufficio Porte Sociali del Comune - Piazza Cosimo - Palazzo Firenze, 117 piano, nei giorni e negli orari sopra indicati, pena l'esclusione. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Porte Sociali - Via Pavia, 84 - telefono 0984-31043.

#### 8. MODALITÀ E TERMINI DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO E RICORSI

Il Comune procede all'elaborazione delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione dell'elenco provvisorio secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

L'elenco provvisorio, con l'indicazione dei modi e del tempo per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Ufficio Porte Sociali del Comune. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio all'Ufficio Porte Sociali, gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

#### 9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2012 e comunque resta fino in ogni caso in esecutiva mancanza dei requisiti previsti dal punto 1. (pagabili per l'accesso al contributo). L'importo del contributo da erogare è in relazione a mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto su cui sono. Le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni sono dedotte dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente.

L'Amministrazione, nel caso in cui la risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a quotate le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquirenti.

#### 10. CONTROLLI E SANZIONI

Al sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettuerà i controlli connessi alla validità delle dichiarazioni ed autorizzazioni.

Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autorizzate al sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette al controllo e verificate presso lo stesso ente emittente per il tramite dell'Ufficio della Entrate - del Ministero delle Finanze.

Fermo restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante dovrà essere benevolmente convocato al provvedimento amministrativo su via della dichiarazione non veritiera.

Il Comune, prima dell'attribuzione del contributo, procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autorizzazioni.

#### Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003

Il trattamento dei dati personali forniti a scanso dell'art. 11 della Legge 47/1998, è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitti a comma dell'art. 11 della Legge 47/1998. Il trattamento dei dati personali è svolto dal Comune di Cosenza, con l'obiettivo di produrre anche informazioni, nei modi e nei tempi necessari per perseguire le finalità finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 47/1998 per mutui luoghi. Il titolare del trattamento è il Comune di Cosenza. Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Porte Sociali può svolgere per l'esercizio dei suoi diritti la Corte dei Conti Regionale Direzione Settore 9 Welfare - Via Pavia, 84 - Cosenza.